

**Al Signor Sindaco
del Comune di UDINE**

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
residente a Udine, Via/Piazza _____ n. _____,
professione _____ tel. _____,
e-mail _____,
PEC _____,

in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni, **CHIEDE** di essere iscritto nell'elenco dei **Giudici Popolari** (barrare la casella interessata):

di **CORTE DI ASSISE** (titolo di studio richiesto: Scuola media di primo grado)

di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** (titolo di studio richiesto: Scuola media di secondo grado)

Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità,

DICHIARA

- di essere cittadino italiano, di buona condotta morale, di età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, in possesso dei diritti civili e politici;
- di avere conseguito il seguente titolo di studio _____
_____, rilasciato da _____
_____ in data _____;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 12 della Legge 287/1951;
- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile sul sito www.comune.udine.it

Udine, _____

(firma del/ della dichiarante)

ALLEGATI: copia del seguente documento di d'identità _____

Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni

Art. 9- Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10- Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello.

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12- Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.